

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. D.D. 1617/2016

OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DI IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI E URBANI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, SITO NELLA Z.I. DEL COMUNE DI SOLETO. PROPONENTE MACERO SUD DI L. CHIRIVI' & C. S.A.S. (P. IVA 02252360751). VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. (ART. 16 DELLA L.R. N.11/2001, ART. 20 DEL D.LGS. N.152/2006).

Visti:

- l'articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, che prevede, tra l'altro che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno e che nel corso dello stesso non è consentito il ricorso all'indebitamento, gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza ed è altresì consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222;
- il decreto del Ministro dell'Interno dell'1 marzo 2016, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, che, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2016;
- l'articolo 163, comma 1, D.Lgs. 267/2000, che prevede, tra l'altro che "Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato";
- il comma 3 dell'art. 1 ter della legge 125/2015 che dispone che nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le Province e le Città metropolitane applicano le disposizioni di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015;
- l'articolo 163, comma 5, D.Lgs. 267/2000, che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
- la nota inviata dal Dirigente dei Servizi Finanziari il 4 gennaio 2016, avente Prot. n° 98, con la quale si afferma che "ai sensi dell'articolo 153 comma 4 e 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, dell'articolo 21 commi 1 e 2 e dell'articolo 4 del Regolamento di Contabilità, che con effetto dal 1/1/2016 non potrà autorizzare alcuna copertura finanziaria per spese che non siano derivanti da contratti di mutuo, spese di personale, affitti passivi, imposte e tasse, trasferimenti vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge";
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 12/02/2014, n. 4, "Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

Premesso:

- che con istanza di data 25/01/2016, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 5198 dello 02/02/2016, l'impresa MACERO SUD di L. Chirivì & C. S.a.s.. (P. IVA 02252360751), e per essa il legale rappresentante signor Luigi Chirivì, in previsione di un incremento delle quantità di rifiuti non pericolosi, con introduzione di nuove tipologie CER, da avviare a recupero presso il proprio impianto sito in territorio amministrativo del Comune di Soletto alla Zona Industriale di Galatina – Soletto, ha chiesto la attivazione della verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
- che la variante proposta rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n.152/06, poiché riconducibile alle fattispecie di cui Paragrafo 8 punto "t) *modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III) riportati nell'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs.152/06*", e al Paragrafo 7, punto "z.b) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- che il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, con nota prot. n. 10944 del 29/02/2016, ha richiamato al Proponente gli adempimenti di legge in materia di pubblicità e di partecipazione del pubblico, con obbligo di provvedere alla divulgazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nell'Albo pretorio del Comune territorialmente competente, di pubblico avviso del procedimento, riportante indicazioni su proponente, oggetto e localizzazione del progetto, luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza e tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni dandone evidenza allo scrivente Ufficio;
- che con nota 29/03/2016, acquisita in atti il 31/03/2016 al protocollo n. 17299, MACERO SUD ha documentato l'avvenuta pubblicazione dell'avviso del procedimento di verifica nell'Albo pretorio del Comune di Soletto e nel B.U.R.P. n.25 del 10/03/2016;
- che il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, con nota n. 18029 dello 04/04/2016, preso atto delle misure di partecipazione, ha provveduto a comunicare, ai sensi della L.241/90, l'avvio del procedimento e, contestualmente, alla indizione di Conferenza dei Servizi, convocata, per la prima seduta, in data 27/04/2016;
- che la seduta di apertura della Conferenza di Servizi, fissata per il giorno 27/04/2016, stante la presenza dei soli rappresentanti di ARPA PUGLIA, come da verbale trasmesso agli Enti interessati in allegato a nota 27/04/2016, n. 22434, è stata dichiarata deserta;

- che il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, con nota n. 24251 dello 05/05/2016, ha fissato per il giorno 24/05/2016 la nuova data della seduta iniziale della Conferenza dei Servizi;
- che in data 24/05/2016 si è tenuta, presso gli uffici provinciali di Via Botti, la seduta di apertura della Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato trasmesso agli Enti interessati in allegato a nota 25/05/2015, n. 28352;
- che le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi sono di seguito riportate:

«... omissis ...

I lavori della Conferenza sono coordinati dal responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno, il quale, constatata la sola presenza di:

- MACERO SUD S.a.s.: signor Luigi Chirivì, legale rappresentante; dott.ssa Elisabetta Cucurachi;
- ASL LECCE - Area Nord - SISP: dottoressa Teresa Alemanno;
- ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Ettore Però;
- PROVINCIA DI LECCE - Servizio Ambiente: Dott. Salvatore Francioso;

e la assenza di:

- COMUNE DI SOLETO;

alle ore 10,30 dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente si evidenzia che l'impianto di gestione rifiuti dapprima esercito giusta iscrizione nel Registro Provinciale degli Utilizzatori di Rifiuti, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, opera attualmente con l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata nell'anno 2015 dal Comune di Soleto.

Allo stato la capacità annua di recupero autorizzata dell'impianto, nel rispetto dei limiti di cui all'Allegato IV del D.M. 05.02.1998, è pari a 30.000 tonnellate. Le tipologie di rifiuti recuperati sono le seguenti: 01.01 - Rifiuti di carta, cartone; 03.01 - Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa; 03.02 - Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe; 05.07 - Spezzoni di cavo di alluminio ricoperto; 05.08 - Spezzoni di cavo di rame ricoperto; 06.01 - Rifiuti di plastica; 06.05 - Paraurti e plance di autoveicoli; 09.01 - Scarti di legno e sughero; 10.02 - Pneumatici non ricostruibili.

La verifica di assoggettabilità è finalizzata alla richiesta sia di incremento della capacità annua di trattamento, sia di un ampliamento delle tipologie di rifiuti trattabili, estendendo la gamma alle seguenti tipologie: 2.01 - Imballaggi, vetro di scarto; 5.01 - Parti di autoveicoli, di veicoli a motore; 5.16 - Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; 9.02 - Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno; 10.01 - Cascami e scarti di produzione di caucciù e gomma.

Il suddetto potenziamento della capacità di recupero non richiede alcuna variazione delle caratteristiche dimensionali dell'impianto, in termini d'impegno di nuove superfici fondiarie o di aggiunta di nuove installazioni.

Da parte dei rappresentanti della Provincia si evidenzia che la documentazione allegata all'istanza non ha i contenuti standard ordinariamente previsti nel caso delle procedure di verifica. In particolare, il documento "Analisi ambientale iniziale" non contiene una descrizione dettagliata delle attività svolte, dei materiali trattati e dei prodotti ottenuti, nonché dell'elenco dei potenziali impatti e delle misure adottate per la loro mitigazione. Inoltre, occorre integrare gli elaborati con la cartografia di inquadramento territoriale e con una planimetria descrittiva del layout dell'impianto, con indicazione della la suddivisione interna delle aree di messa in riserva, di stoccaggio e di lavorazione.

La dottoressa Cucurachi fa presente che tra la documentazione che il proponente ha inoltrato tramite posta elettronica certificata è presente una "Relazione generale tecnico-descrittiva" nella quale si fornisce una descrizione puntuale di tipologie e quantità di rifiuti aggiuntive, le lavorazioni a questi associate, le precauzioni adottate per il contenimento o l'eliminazione degli impatti, le modalità di approvvigionamento idrico, la gestione degli scarichi liquidi (acque meteoriche e di dilavamento, reflui dai servizi igienici).

La stessa riferisce inoltre che non essendo stato modificato l'impianto per ogni ulteriore dettaglio si poteva fare riferimento alla documentazione già acquisita dalla Provincia nel 2012 nell'ambito della precedente verifica di assoggettabilità.

I rappresentanti degli Enti affermano di non aver ricevuto la suddetta Relazione generale. Pertanto invitano la società a volerla ritrasmettere, possibilmente in formato cartaceo, e corredata da tavole grafiche di inquadramento territoriale e da planimetria descrittiva del lay-out di progetto. E' altresì opportuno che detta relazione sia aggiornata alla luce delle recenti Linee Guida per la Valutazione Integrata dell'impatto Ambientale e Sanitario pubblicate da ISPRA.

La conferenza prescrive che il progetto sia integrato con una relazione aggiornata sulla valutazione dell'impatto acustico dell'attività, con eventuale valutazione in ambiente abitativo effettuata con il criterio differenziale di cui al DPCM 01.03.1991, qualora vi fossero civili abitazioni entro il raggio di 300 metri dall'impianto; a tal proposito viene richiesta di presentare idonea cartografia aggiornata.

Alle ore 11,30 la Conferenza sospende i lavori, per aggiornarsi a data da stabilirsi dopo consegna dagli elaborati integrativi.

... omissis»;

- che in allegato nota 21/06/2016, trasmessa tramite PEC ed acquisita in atti il 22/06/2016 ai protocolli nn. 33871, 33892, 33913, 33917, MACERO SUD ha trasmesso integrazione documentale a riscontro delle richieste fatte dalla Conferenza di Servizi nella sua seduta del giorno 24/05/2016;
- che con nota n. 37330 dello 07/07/2016 il Servizio Ambiente ha convocato per il giorno 26/07/2016 la seconda seduta della Conferenza di Servizi, per l'esame dei suddetti elaborati tecnici;
- che nel corso della seconda seduta della Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato inviato agli Enti convocati in data 27/07/2016, con nota di trasmissione protocollo n. 40921, sono state assunte le seguenti determinazioni:

«... omissis ...

I lavori della Conferenza sono presieduti dal responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno, il quale, constatata la sola presenza di:

- MACERO SUD S.a.s.: Avv. Elisabetta Cucurachi e Ing. Gianluca Luca, consulenti;
- ASL LECCE - Area Nord - SISP: dottoressa Teresa Alemanno;
- ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Ettore Però;
- PROVINCIA DI LECCE - Servizio Ambiente: Dott. Salvatore Francioso;

e la assenza di:

COMUNE DI SOLETO;

alle ore 10,30 dichiara aperta la seduta.

All'ordine del giorno della seduta odierna è posto l'esame delle integrazioni documentali approntate dal proponente in riscontro alle richieste formulate dalla Conferenza nel corso della precedente riunione del giorno 24/05/2016, e da questi trasmesse ai convocati, in formato digitale, in allegato a PEC del 21/06/2016. In data successiva taluni degli elaborati sono stati forniti in formato cartaceo.

La documentazione trasmessa è comprensiva dei seguenti elaborati:

- All. 1) Concessione edilizia del Comune di Soletto n. 936, del 20.11.2002;
- All. 2) Certificato di agibilità primo capannone rilasciato dal Comune di Soletto il 20.12.2005;
- All. 3) Permesso a costruire del Comune di Soletto n. 599, del 2013;
- All. 4) Determina iscrizione Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
- All. 5) Certificazione ISO 14000;
- All. 6) Registro degli aspetti ambientali significativi dell'azienda del SGA ISO 14000;
- Ali. 7) Analisi Ambientale iniziale del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14000;
- All. 8) Relazione fonometrica previsionale;
- All. 9) Relazione tecnica impianto acque meteoriche;
- All. 10) Certificato Impianto Elettrico;
- All. 11) Deposito Carburante uso privato;
- All. 12) Deposito carburante uso privato parere V.V.F.F.;
- All. 13) Concessione emungimento acque;

- All. 14) Elenco fornitori rifiuti della Macero Sud S.a.s.;
- All. 15) Elenco Clienti della Macero Sud S.a.s. per acquisto di MPS e di rifiuti recuperabili;
- All. 16) Certificato di prevenzione incendi;
- All. 17) Relazione fonometrica redatta ai sensi del D.Lgs. 10.4.2006, n. 195 per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione a rumore;
- All. 18) Documento di valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori;
- All. 19) Parere ASL SPESAL per ampliamento capannone;
- All. 20) Parere ASL Servizio igiene per ampliamento capannone;
- All. 21) Scheda tecnica macchina Zagib S.p.A. ampliamento capannone;
- All. 22) Schede tecniche macchinari;
- All. 23) Visura catastale Macero Sud. S.a.s.
- All. 24) Tabelle rifiuti;
- Tav. 001.a) Inquadramento territoriale;
- Tav. 001.b) Estratto di mappa catastale;
- Tav. 002) Planimetria generale dell'impianto;
- Tav. 003) Pianta dell'insediamento;
- Tav. 004) Prospetti e sezioni dell'insediamento;
- Tav. 005) Rete raccolta acque meteoriche.

Il presidente rammenta sinteticamente che, allo stato, la capacità annua di recupero autorizzata dell'impianto è pari a 30.000 tonnellate. Le tipologie di rifiuti recuperati sono le seguenti: 01.01 - Rifiuti di carta, cartone; 03.01 - Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa; 03.02 - Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe; 05.07 - Spezzoni di cavo di alluminio ricoperto; 05.08 - Spezzoni di cavo di rame ricoperto; 06.01 - Rifiuti di plastica; 06.05 - Paraurti e plance di autoveicoli; 09.01 - Scarti di legno e sughero; 10.02 - Pneumatici non ricostruibili.

La verifica di assoggettabilità è finalizzata alla richiesta sia d'incremento della capacità annua di trattamento, sia di un ampliamento delle tipologie di rifiuti trattabili, estendendo la gamma alle seguenti tipologie: 2.01 - Imballaggi, vetro di scarto; 5.01 - Parti di autoveicoli, di veicoli a motore; 5.16 - Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; 9.02 - Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno; 10.01 - Cascami e scarti di produzione di caucciù e gomma.

Il suddetto potenziamento della capacità di recupero non richiede alcuna variazione delle caratteristiche dimensionali dell'impianto, in termini d'impegno di nuove superfici fondiarie o di aggiunta di nuove installazioni.

Dalla lettura dei documenti Relazione Tecnico Amministrativa e Tabelle, recanti date del giugno 2016, si evince il notevole incremento della capacità di recupero annua richiesta per l'impianto, che passerebbe dalle attuali 30.000 a poco meno di 90.000 tonnellate. Tale quantità, equivalente a una capacità giornaliera di trattamento pari ad almeno 270 tonnellate, richiederebbe l'assoggettamento a procedura di valutazione d'impatto ambientale. L'impianto e la sua attività sarebbero, infatti, riconducibili alle fattispecie di cui al punto "A.2.m) impianti per lo smaltimento o recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazione di cui all'Allegato B del D.Lgs. n. 22/1997, punti D13, D14)" dell'Allegato alla L.R.11/2001.

Alla luce della suddetta circostanza la società si determina per una rinuncia all'incremento delle quantità totali e per la conferma dell'estensione delle tipologie di rifiuti trattati.

La Conferenza chiede, pertanto, ai rappresentanti della società di procedere alla revisione degli elaborati di progetto, con richiesta di un prospetto aggiornato delle tipologie di rifiuti da trattare, e correlate quantità annue distinte per tipologia, fermi restando il quantitativo totale annuo e la capacità di stoccaggio istantanea dell'impianto già autorizzati.

Preso atto che il titolare dell'impianto ha ottenuto le autorizzazioni per lo scarico nelle reti consortili sia dei reflui dei servizi igienici, sia delle acque di prima e seconda pioggia, la delegata del Servizio di Igiene Pubblica ASL Lecce, dottoressa Alemanno, esprime per quanto di competenza, parere favorevole alla modifica delle condizioni di esercizio dell'impianto.

Il rappresentante di ARPA PUGLIA, ingegner Però, si riserva di esprimere il parere definitivo dell'Agenzia successivamente alla acquisizione della documentazione sostitutiva di quella già presentata.

... omissis»;

- che in allegato nota 04/08/2016, trasmessa tramite PEC ed acquisita in atti lo 05/08/2016, al protocollo n. 42625, MACERO SUD ha trasmesso, a riscontro delle richieste fatte dalla Conferenza di Servizi nella sua seduta del giorno 27/07/2016, un prospetto aggiornato delle tipologie di rifiuti da trattare, e correlate quantità annue distinte per tipologia (TABELLE – Agosto 2016), fermi restando il quantitativo totale annuo e la capacità di stoccaggio istantanea dell'impianto già autorizzati;*
- che il Settore Tecnico del Comune di Soletto, con nota n. 8857 del 23/08/2016 (in atti al prot. n.45081 dello 01/09/2016), preso atto della rinuncia del Proponente all'incremento delle quantità di rifiuti da trattare e che le modifica delle condizioni di esercizio non comportano interventi su strutture edilizie o sugli impianti dello stabilimento, ha comunicato di ritenere che « almeno con riferimento agli aspetti di natura edilizia e urbanistica, non vi siano motivi per assoggettare le modifiche di cui all'istanza in oggetto a Valutazione di Impatto Ambientale »;*
- che ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce, con nota prot. n. 60859 del 14/10/2016 (in atti al prot. n.56682 del 18/10/2016), esaminata la documentazione integrativa trasmessa dal proponente in data 04/08/2016, ha espresso parere favorevole con prescrizioni relative alla valutazione dell'impatto acustico della attività;*

Considerato che il funzionario responsabile del procedimento, espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, ha riferito quanto di seguito.

L'impresa "MACERO SUD di L. Chirivì & C. S.a.s." opera già da tempo nel settore del recupero dei rifiuti urbani da raccolta differenziata e rifiuti speciali non pericolosi, avvalendosi di impianto di proprietà, sito in Zona Industriale di Soletto.

L'impianto, esercito in un primo momento giusta iscrizione nel Registro Provinciale degli Utilizzatori di Rifiuti, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, opera attualmente con Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 1/2015 rilasciata nell'anno 2015 dal Comune di Soletto.

Allo stato la capacità annua di recupero autorizzata dell'impianto, nel rispetto dei limiti di cui all'Allegato IV - Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998, è pari a 30.000 tonnellate. Le tipologie di rifiuti recuperati sono le seguenti: 1.1 - Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi; 3.1 - Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa; 3.2 - Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe; 5.7 - Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto; 5.8 - Spezzoni di cavo di rame ricoperto; 6.1 - Rifiuti di plastica; 6.5 - Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche; 9.1 - Scarti di legno e sughero; 10.02 - Pneumatici non ricostruibili.

La verifica di assoggettabilità è finalizzata a una richiesta di modifica delle condizioni di esercizio, inclusiva sia dell'incremento della capacità annua di trattamento, sia dell'ampliamento delle tipologie di rifiuti trattabili, estendendo la gamma alle seguenti tipologie: 2.1 - Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; 5.1 - Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili; 5.16 - Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi; 9.2 - Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno; 10.1 - Cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli.

Il suddetto potenziamento della capacità di recupero non richiede alcuna variazione delle caratteristiche dimensionali dell'impianto, in termini d'impegno di nuove superfici fondiarie o di aggiunta di nuove installa-

zioni.

Le attività svolte in impianto sono identificate dalle operazioni di recupero che all'All. C della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 qualifica:

- Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3);
- Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici (R4);
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (R13).

Nel corso dell'istruttoria tecnica è stato posto in evidenza il notevole incremento della capacità di recupero annua richiesta per l'impianto, con aumento dalle attuali 30.000 a poco meno di 90.000 tonnellate. Tale quantità, avrebbe comportato l'effettuazione delle operazioni di recupero diverse dalla messa in riserva (R13) per quantità giornaliera di gran lunga superiori a 50 tonnellate, e comunque tale da richiedere l'assoggettamento a procedura "ordinaria" di valutazione d'impatto ambientale. L'impianto e la sua attività sarebbero stati, infatti, riconducibili alle fattispecie di cui al punto "A.2.m) impianti per lo smaltimento o recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazione di cui all'Allegato B del D.Lgs. n. 22/1997, punti D13, D14)" o anche "A.2.f) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, e all'Allegato C, lettere da R1 a R9 del D.Lgs. 22/1997", dell'Allegato alla L.R. 11/2001.

La società proponente ha ritenuto di rinunciare all'aumento delle quantità di rifiuti indicato nell'istanza in oggetto, confermando l'interesse a mantenere nel limite delle 30.000 tonnellate/anno le quantità complessive di rifiuti non pericolosi da trattare, fermo restando l'interesse alle nuove tipologie di rifiuti non pericolosi (ex D.M. 05.2.1998) da trattare.

Le strutture del centro di recupero rifiuti sono ubicate in territorio amministrativo di Soletto (LE), all'interno della Zona industriale di Galatina – Soletto, su lotto identificato in NCEU al Foglio 12, mappali 162, 242, 268, 270, 272, 273.

Lo stabilimento sorge su due lotti di terreno adiacenti: il primo ha una superficie complessiva di mq 5.878, di cui mq. 818 occupati dal capannone industriale realizzato nel 2005 (comprensivo di mq. 110 di uffici e servizi), mq 4.500 circa di piazzali esterni pavimentati e 300 mq circa di aiuole. Sulla parte retrostante del piazzale esterno insiste, inoltre, una tettoia di 200 mq. Il secondo lotto, invece, ha una superficie complessiva di mq 5.878, con capannone di mq. 834 (di cui mq. 45,90 di servizi) e mq 1.693,50 circa ad aiuole.

L'area è servita da viabilità di servizio all'area industriale e comunale, con accesso dalla Strada Provinciale n. 362.

Lo stabilimento è dotato dei seguenti impianti:

- Impianto antincendio, costituito da riserva idrica antincendio con capacità di 700 T d'acqua, posizionata sul piazzale esterno antistante il primo capannone e vano tecnico di alloggiamento delle pompe antincendio;
- Impianto elettrico dichiarato conforme ai requisiti di cui alla Legge 5.3.1990, n. 46;
- Impianto di emungimento acque dal sottosuolo, giusta concessione in sanatoria per l'utilizzo di acque sotterranee rilasciata dalla Regione Puglia;
- Serbatoio mobile di gasolio da 5 mc risultato conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza antincendio.

L'attività lavorativa è svolta con l'ausilio dei seguenti macchinari:

- n. 1 Impianto di pesa a ponte elettronica mod. KD3590 portata 60.000kg;
- n. 1 Pressa per imballaggio orizzontale Zagib Mod. L/17C Rev. e nastro trasportatore Mod. T14-P125;
- n. 1 tritratore Zagib mod. FL/T5-30;
- n. 4 tritratore G40 Sant'Andrea Novara;
- n. 2 tritratore Satrind;

- n. 1 tritratore Rasper Eldan;
- n. 1 tritratore-granulatore Eldan SR Recycling;
- n. 1 vaglio Eldan;
- n. 1 impianto di selezione rifiuti con nastro trasportatore e di pressa per imballaggio Zagib S.p.A.

Le tipologie e quantità di rifiuti ammissibili al recupero in impianto, sono, con riferimento al DM 5 febbraio 1998 e s.m.i., quelle riportate nella tabella seguente, così come rimodulate dall'impresa al fine di contenere la quantità annua complessiva nel limite delle 30.000 tonnellate e mantenendo la organizzazione del lavoro su un unico turno lavorativo di otto ore:

Tipologia rifiuto e operazioni di recupero	CER	Quantità massima (T/A)
Tip. 1.1 Carta e cartone (R13, R3)	[150101] [150105] [150106] [150203] [200101]	19.000
Tip. 2.1 Rifiuti di vetro in forma non dispersibile (R13)	[170202] [200102] [150107] [191205] [160120] [101112]	3.500
Tip. 3.1 Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (R13, R4)	[120102] [120101] [160117] [150104] [170405] [190118] [190102] [200140] [191202]	200
Tip. 3.2 Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe (R13, R4)	[110599] [110501] [120103] [120104] [150104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [191002] [191203] [200140] e, limitata- mente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] [120199]	200
Tip. 5.1 Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili (R13)	[160116] [160117] [160118] [160122]	100
Tip. 5.7 Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio (R13)	[160216] [170402] [170411]	150
Tip. 5.8 Spezzoni di cavo di rame ricoperto (R13)	[170401] [170411] [160122] [160118] [160122] [160216]	500
Tip. 5.16 Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi (R13)	[160214] [160216] [200136] [110114] [110299] [110206]	500
Tip. 6.1 Rifiuti di plastica (R13, R3)	[020104] [150102] [191204] [200139]	5.600
Tip. 6.5 Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche (R13, R3)	[070213] [160119] [120105]	50
Tip. 9.1 Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno (R13, R3)	[150103] [030105] [200138]	50
Tip. 9.2 Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno (R13, R3)	[030101] [030105]	50
Tip. 10.1 Cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli (R13)	[070299] [160306]	50
Tip. 10.2 Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma (R13)	[160103]	50

TOTALE CAPACITÀ DI RECUPERO	30.000
------------------------------------	---------------

Il prospetto seguente riporta le corrispondenti capacità istantanee di stoccaggio dei rifiuti per tipologie omogenee (informazioni fornite dal proponente con il documento "Tabelle" dell'agosto 2016).

Tipologia rifiuto e operazioni di recupero	Messa in riserva istantanea			Quantità massima (T/A) ex DM 5/2/1998
	mc	mq	Tonnellate	
Tip. 1.1 Carta e cartone	360	1080	180	64.260
Tip. 2.1 Rifiuti di vetro in forma non dispersibile	70	140	6	120.000
Tip. 3.1 Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	90	180	1404	160.000
Tip. 3.2 Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	118	236	2100	28.000
Tip. 5.1 Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili	15	45	61	5.000
Tip. 5.7 Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio Tip. 5.8 Spezzoni di cavo di rame ricoperto	20	60	533	750/1.000
Tip. 5.16 Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	20	40	120	590
Tip. 6.1 Rifiuti di plastica	100	300	411	64.720
Tip. 6.5 Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche	15	45	61	100
Tip. 9.1 Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	10	30	18	87.500
Tip. 9.2 Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	10	30	18	15.000
Tip. 10.1 Cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli	3	3	6	1.000
Tip. 10.2 Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma	80	240	480	7.680

Sulla scorta dell'analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle diverse scale territoriali, è emerso quanto di seguito.

L'area oggetto d'intervento è tipizzata come Zona Industriale e come tale la localizzazione dell'impianto è conforme ai criteri contenuti nel vigente Piano di Gestione dei rifiuti speciali in Puglia.

La realizzazione in oggetto non si sovrapporrà ad aree sottoposte a vincolo idrogeologico né ad aree boscate. Per quanto concerne l'interferenza con i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del 21 Maggio 1992 e con le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, l'opera non interferisce con habitat naturali protetti.

Per quanto concerne la disciplina nazionale di tutela storico-paesaggistica, l'intervento non interferisce con i beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi degli artt. 136, 138, 141, 142, 143 e 156 del D.Lgs. n.42/2004.

L'intervento in esame non si sovrappone alle perimetrazioni del Progetto di PAI - Assetto Idraulico adottato per il territorio comunale di Soleto. Esso risulta compatibile con le norme e prescrizioni del Piano Tutela delle acque (P.T.A.).

Gli impatti ambientali dovuti all'esercizio dell'impianto possono essere individuati in:

- emissioni in atmosfera (polveri, gas);
- emissioni sonore (determinato dalle macchine operatrici - mezzi i per il trasporto dei rifiuti, impianto di selezione);
- produzione di rifiuti;
- incremento del traffico veicolare.

A proposito del traffico indotto, dovuto al transito degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto, non è previsto un incremento tale da avere apprezzabili ripercussioni sui flussi di traffico dell'area, già interessata dalla presenza di altre attività industriali.

Per quel che concerne le necessità idriche dell'impianto si farà ricorso, eccezion fatta per l'acqua potabile, alle acque di falda captate con esistente pozzo di servizio.

Con riferimento alla qualità visiva del paesaggio, la presenza dell'impianto non inciderà significativamente sugli aspetti panoramici essendo l'intera area già caratterizzata dalla presenza di capannoni industriali.

Tale areale, in definitiva, possiede una valenza ambientale piuttosto modesta, in quanto l'area è oggetto di insediamento di altre attività industriali.

Le emissioni acustiche dell'impianto saranno connesse al traffico veicolare e allo specifico processo produttivo in atto, che comporta, tra l'altro, l'utilizzo di macchinari di triturazione, pressatura, macchine operatrici, ecc..

La documentazione d'impatto acustico prodotta attesta che nelle condizioni operative sia odierne, sia future, i livelli di rumore immessi in ambiente esterno restano contenuti entro i limiti di legge.

L'analisi svolta sui caratteri dell'area in esame ha evidenziato l'assenza di aspetti fisici, biologici, naturalistici, paesaggistici e storico-culturali di particolare rilievo.

Lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alla verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali dell'esercizio dell'impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro.

Sulla scorta della documentazione esaminata l'ampliamento del centro di recupero rifiuti, così come progettato, è da considerarsi conforme alla normativa ambientale vigente in materia di:

- acque e salvaguardia delle risorse idriche;
- emissioni in atmosfera;
- gestione dei rifiuti;
- rumore;

nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione alle diverse scale territoriali.

Rilevata la scarsa rilevanza naturalistico-ambientale del contesto in cui l'impianto è inserito, posto all'interno della Zona Industriale di Soleto-Galatina, e preso atto delle modalità operative di esercizio dell'attività di recupero di rifiuti urbani da raccolta differenziata e di rifiuti speciali non pericolosi prevista al suo interno, si ritiene poter escludere il proposto progetto di ampliamento dalla procedura di V.I.A.;

Tutto ciò esposto e considerato, preso atto:

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite:
 - 1) affissione all'Albo Pretorio comunale di Soleto dell'avviso riguardante la verifica di assoggettabilità del progetto;
 - 2) pubblicazione del medesimo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nel B.U.R.P. n.25 del 10/03/2016;senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;
- dei pareri favorevoli alla proposta di modifica delle condizioni di esercizio del centro di recupero rifiuti, formulati dal Comune di Soleto, da ASL LECCE Area Nord – SISP, da ARPA Puglia – DAP Lecce;

Valutato:

- che lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle procedute di Verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali connessi con la realizzazione e l'esercizio dell'impianto nella nuova condizione di esercizio, in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che di seguito s'intendono integralmente richiamate:**DETERMINA**

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art.16 della L.R. n.11/2001, la modifica delle condizioni di esercizio di impianto per il recupero di rifiuti speciali e urbani da raccolta differenziata, sito nella Z.I. del Comune di Soletto, di titolarità MACERO SUD di L. Chirivì & C. S.a.s. (P. IVA 02252360751), escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. poiché la stessa non comporta apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;
- l'efficacia del presente provvedimento resta subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:
 - le tipologie e quantità di rifiuti ammissibili al recupero in impianto, per complessive 30.000 tonnellate all'anno, saranno, con riferimento al DM 5 febbraio 1998 e s.m.i., quelle riportate nella tabella seguente:

Tipologia rifiuto e operazioni di recupero	CER	Quantità massima (T/A)
Tip. 1.1 Carta e cartone (R13, R3)	[150101] [150105] [150106] [150203] [200101]	19.000
Tip. 2.1 Rifiuti di vetro in forma non dispersibile (R13)	[170202] [200102] [150107] [191205] [160120] [101112]	3.500
Tip. 3.1 Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (R13, R4)	[120102] [120101] [160117] [150104] [170405] [190118] [190102] [200140] [191202]	200
Tip. 3.2 Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe (R13, R4)	[110599] [110501] [120103] [120104] [150104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [191002] [191203] [200140] e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] [120199]	200
Tip. 5.1 Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili (R13)	[160116] [160117] [160118] [160122]	100
Tip. 5.7 Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio (R13)	[160216] [170402] [170411]	150
Tip. 5.8 Spezzoni di cavo di rame ricoperto (R13)	[170401] [170411] [160122] [160118] [160122] [160216]	500

Tip. 5.16 Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi (R13)	[160214] [160216] [200136] [110114] [110299] [110206]	500
Tip. 6.1 Rifiuti di plastica (R13, R3)	[020104] [150102] [191204] [200139]	5.600
Tip. 6.5 Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche (R13, R3)	[070213] [160119] [120105]	50
Tip. 9.1 Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno (R13, R3)	[150103] [030105] [200138]	50
Tip. 9.2 Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno (R13, R3)	[030101] [030105]	50
Tip. 10.1 Cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli (R13)	[070299] [160306]	50
Tip. 10.2 Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma (R13)	[160103]	50
TOTALE CAPACITÀ DI RECUPERO		30.000

- la capacità massima di stoccaggio "istantaneo" per tipologie omogenee di rifiuti è quella definita alla seguente tabella:

Tipologia rifiuto e operazioni di recupero	Messa in riserva istantanea			Quantità massima (T/A) ex DM 5/2/1998
	mc	mq	Tonnellate	
Tip. 1.1 Carta e cartone	360	1080	180	64.260
Tip. 2.1 Rifiuti di vetro in forma non dispersibile	70	140	6	120.000
Tip. 3.1 Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	90	180	1404	160.000
Tip. 3.2 Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	118	236	2100	28.000
Tip. 5.1 Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili	15	45	61	5.000
Tip. 5.7 Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio Tip. 5.8 Spezzoni di cavo di rame ricoperto	20	60	533	750/1.000
Tip. 5.16 Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	20	40	120	590
Tip. 6.1 Rifiuti di plastica	100	300	411	64.720
Tip. 6.5 Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche	15	45	61	100
Tip. 9.1 Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	10	30	18	87.500
Tip. 9.2 Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	10	30	18	15.000
Tip. 10.1 Cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli	3	3	6	1.000
Tip. 10.2 Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma	80	240	480	7.680

- per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le disposizioni previste nell'art. 6 del D.M. 5/02/1998 e successive modifiche;

- le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei prodotti ottenuti (MPS);
 - dovrà essere ben individuato un settore di conferimento, differenziato da quello di messa in riserva, dotato di superficie pavimentata e di sistemi di raccolta dei reflui accidentalmente rilasciati dagli automezzi. La superficie dedicata al conferimento dovrà avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi d'opera e degli automezzi in ingresso e in uscita;
 - lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine esso sarà realizzato su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere a una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo;
 - le diverse aree funzionali (settore di conferimento, settore di messa in riserva, settore di stoccaggio del prodotto lavorato) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;
 - si dovrà provvedere alla periodica pulizia delle griglie di raccolta delle acque meteoriche e dei relativi sistemi di trattamento e smaltimento. Dette operazioni dovranno essere riportate su apposito quaderno d'esercizio da conservare presso la sede operativa;
 - il gestore dell'impianto, una volta a regime la nuova fase di esercizio, provvederà ad una campagna di monitoraggio delle emissioni in atmosfera (con la frequenza stabilita dalla autorità competente al rilascio della autorizzazione) e del rumore (con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta intervengano modifiche dell'impianto o dell'attività effettuata);
 - gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce;
 - riguardo alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento il proponente è tenuto al rispetto degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla normativa regionale e nazionale di riferimento;
 - alla dismissione dell'impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;
- (Prescrizioni ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale Lecce)
- sarà effettuata una valutazione d'impatto acustico nelle reali condizioni di lavoro ad ampliamento ad avvenuto, nelle condizioni di massima attività;
 - dovrà essere programmato un piano di monitoraggio acustico ambientale annuale riconducibile alla necessità di precludere eventuali alterazioni dei livelli sonori d'immissione che intervengono nell'ambiente a seguito dell'attività in discussione;
 - qualora lo studio di impatto acustico dimostrasse un potenziale non rispetto dei valori limite fissati dalla normativa vigente, si dovrà procedere ad individuare gli interventi e le misure necessarie a riportare i livelli sonori di immissione acustica entro i limiti normativi;
- l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale resta disciplinata dall'art.1 della L.R. n. 16 del 25/06/2013 "*Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale*";
- di notificare il presente provvedimento alla diretta interessata, MACERO SUD di L. Chirivì & C. S.a.s., tramite PEC indirizzata a: **macerosudsas@cert.postecert.it**;
- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza, copia della presente determinazione ai seguenti soggetti:
- COMUNE DI SOLETO (**protocollo.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it**);
 - ARPA PUGLIA – DAP Lecce (**dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**);
 - ASL LECCE – Area Nord (**sispnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it**);

- di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet di questo Ente;
- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul B.U.R.P.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
Ing. Rocco Merico